



ORDINANZA N.59 DEL 21/09/2021

Oggetto: DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN UN TRATTO DI VIA MORETTO – DAL 21/09/21 AL 01/10/21 (IN ORARIO DI CANTIERE) – ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO E DIVIETO DI SOSTA-MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA

IL SEGRETARIO GENERALE

FUNZIONARIO F.F. RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

VISTA la domanda presentata il 14/09/21 (protocollo n. 14.280) dal Responsabile Tecnico della società "OLLI SCAVI srl", con sede in strada della Frera 14 a Pezzaze (Bs), con la quale richiede l'istituzione del senso unico alternato, divieto di sosta nel tratto di via Moretto, a partire dall'intersezione con via Papa Giovanni XXIII fino al macello carni (Bigierre), dal giorno 20/09/21 al giorno 01/10/21, in orario di cantiere (07:00 – 19:00), al fine di effettuare lavori di manutenzione straordinaria della sede stradale (intervento "B").

ATTESO che la società richiedente risulta titolare dell'appalto con questa Amministrazione comunale per la manutenzione straordinaria delle strade comunali;

RICHIAMATO l'art. 24/5° comma del Regolamento di Organizzazione Uffici e Servizi recante la competenza ad assumere atti di gestione in caso di assenza o impedimento del soggetto titolare

VISTI gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche e integrazioni;

RITENUTO necessario provvedere alla regolamentazione della circolazione veicolare;

CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, poiché lo stesso è rivolto ad una pluralità di persone;

ORDINA CHE

Sia istituito, nel tratto di strada comunale denominato via MORETTO, dall'intersezione con via Papa Giovanni XXIII fino al macello carni:

- Il senso unico alternato, regolato da movieri/lanterne semaforiche;
- Il limite massimo di velocità a 30 Km/h;
- Divieto di sosta con rimozione forzata

Nel:

- giorno di martedì 21 settembre 2021, dalle ore 14:00 alle ore 19:00
- dal giorno di mercoledì 22 settembre 2021 al giorno di venerdì 01 ottobre 2021 in orario di cantiere (07:00 – 19:00) al fine di effettuare lavori, in piena sicurezza, di manutenzione straordinaria della sede stradale.



La presente ordinanza può essere revocata in qualsiasi momento per gravi motivi di pubblica incolumità e di ordine pubblico.

Il Richiedente dovrà porre in essere ogni accorgimento che si renda necessario per la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, provvedendo agli obblighi previsti dall'art. 21 del Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione e dal D.M. 10/07/2002; in modo particolare dovrà:

- o Garantire al transito veicolare una larghezza minima della carreggiata di almeno metri 3,00
- o Posizionare idonea segnaletica (orizzontale/verticale) temporanea;
- o Oscurare la segnaletica verticale non pertinente scoprendola al ripristino della circolazione ordinaria.

Il richiedente dovrà adottare a sua cura e spese, ogni accorgimento che si renda necessario per la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, provvedendo agli obblighi previsti dall'art. 21 del Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione e dal D.M. 10/07/2002.

La segnaletica installata, a cura del richiedente, dovrà essere:

- Conforme alla normativa vigente;
- Mantenuta in costante efficienza;
- Atta a garantire in ogni momento la pubblica incolumità e la sicurezza del transito veicolare e pedonale, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni eventuale richiesta di risarcimento danni a persone o cose che dovessero derivare da incidenti stradali o comunque da richieste di terzi a seguito della modifica temporanea della regolamentazione della circolazione stradale disposta con il presente atto.

L'esecutore dei lavori resta l'unico responsabile per eventuali danni derivanti dall'inadeguatezza della segnaletica installata o dalla mancata manutenzione della stessa;

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, e dell'art. 7, comma 10, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali.

Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorché in difformità con le altre regole di circolazione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge n. 7 agosto 1990, n. 241, trattandosi di atto amministrativo di carattere generale e normativo, alla presente ordinanza non sono applicabili le disposizioni previste dal Capo III della stessa Legge.

Gli organi preposti al servizio di polizia stradale di cui agli artt. 11 e 12 del Decreto legislativo n. 285 del 30/04/92 sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla. I contravventori saranno sanzionati a termine di legge.

AVVERTE

gli interessati, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- Entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi della legge n. 1034/71;



- Entro 120 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199/71.

Per quanto attiene la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. n. 495/92.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Lanfredi

(atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate)